



Prot. n. 1945/D

Treviso, 29 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori indicazioni sull'organizzazione del lavoro: sicurezza nel luogo di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria e disciplina dello smart working fino al 31 dicembre 2020.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti

e p. c. Al Presidente

SEDE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 "Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale".

Come già comunicato con nota 1943/D del 20 ottobre, sono confermate le indicazioni sull'organizzazione del lavoro contenute nella disposizione n. 1936/D del 26 settembre, in quanto conformi ai contenuti del decreto ministeriale, con le precisazioni già segnalate.

Ad integrazione va tenuto conto di **quanto adesso disposto dall'art. 22 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137**, che ha modificato quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 111 del 8 settembre 2020 poi sostituito dall'art. 21 bis della Legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Secondo la nuova disposizione:

- a) Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile **per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici** (non più di anni quattordici come previsto finora), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati **nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici**;
- b) È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- c) Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a



PROVINCIA DI TREVISO

Direttore Generale

seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli